

Fonti città e Comuni

1

L'incremento demografico

In nome della santa e individuale Trinità. Guelfo per grazia di Dio duca e marchese e Matilde [...]. È degno della nostra autorità accogliere le giuste richieste e arricchire i nostri fedeli di privilegi e onori in tutto e per tutto. [...]

I nostri fedeli cittadini di Mantova sono venuti alla nostra demenza chiedendoci di liberare dalle oppressioni i loro altri concittadini e tutti gli arimanni, pregandoci di restituire loro i beni comuni della città sottratti dai nostri predecessori. E noi per la loro memorabile fedeltà e per il loro servizio, acconsentendo alle loro giuste preghiere, stabiliamo e confermiamo che [...] né noi né i nostri eredi né alcuna persona piccola o grande del nostro dominio presuma di inquietare, molestare, privare i predetti cittadini che abitano nella città di Mantova o nel suburbio o che in seguito vi abiteranno, nelle loro persone, nei servi e nelle serve, nei liberi uomini che risiedono sulla loro terra [...] né alcuno del nostro dominio osi voler essere ospitato senza essere richiesto in casa di qualcuno nella città o nel suburbio in casa di qualche milite o di entrare nei magazzini. Inoltre restituiamo tutti i beni comuni concessi ai loro predecessori per precetto imperiale, cioè Sacca, Septingenti, Carpaneta e ogni possesso in Armanorio, sicché sia lecito loro far pascolare, tagliar legna, cacciare; e restituiamo ogni diritto che i loro antenati in tali beni avevano. Stabiliamo anche che sia lecito a tutti i cittadini e agli abitanti del suburbio di andare sicuri e ritornare, sia per acqua sia per terra ovunque vorranno senza pagare né diritti di ripaggio né tasse di mercato. E infine confermiamo che godranno delle giuste e buone consuetudini che gode ogni città della Longobardia.

Chiunque di noi soprascritti duca Guelfo e contessa Matilde o dei nostri eredi o qualunque persona grande o piccola del nostro dominio sarà violatore di questa concessione e restituzione pagherà cento lire d'oro ai soprascritti cittadini e suburbani e ai loro eredi, cosicché la metà di tale somma sia spesa nell'indennizzo del danneggiato e dopo che la multa è stata pagata questa concessione e conferma rimanga stabile. [...]

Io duca Guelfo scrissi.

Io Matilde per grazia di Dio se così è sottoscritti.

Dato il 27 giugno dell'anno dell'incarnazione del Signore 1090, dodicesima indizione, fatto in Mantova.

Fonte: V. COLORNI, *Il territorio mantovano nel Sacro Romano Impero, I: Periodo comitale e periodo comunale (800-1274)*, Milano, Giuffrè, 1959, doc. 3, pp. 135-36 (parziale).

2

Le condizioni per essere cittadino milanese.

Giovedì 13 dicembre, nella sede consolare di Milano. Il giudice Milano detto di Villa, console di Milano, pronunciò sentenza col consiglio dei suoi assessori sulla lite che verteva fra l'abate del monastero di Chiaravalle a nome dello stesso monastero tramite il suo messo Nazario Visconti della città di Milano da una parte e Negro, figlio del fu Barosio di Viglione, dall'altra.

La lite era infatti di tal tenore: Nazario, a nome del detto monastero, chiedeva che il predetto Negro pagasse 60 soldi per la guardia e fosse sottoposto alla sua giurisdizione, affermando che il di lui padre Barosio, ora defunto, era originario e villano del luogo di Consonno, di pertinenza giurisdizionale del detto monastero, e che lo stesso Negro abitava in un mulino che è presso l'abitato di detto luogo; a questo proposito produsse numerosi testimoni e presentò un documento, a richiesta dello stesso Negro, in cui si dichiarava che il detto Barosio era stato

affrancato soltanto dal dover consegnare al monastero un certo numero di covoni e manipoli e da altre esazioni [ricognitive della signoria monastica]. Di contro lo stesso Negro asseriva che suo padre e lui medesimo erano stati cittadini di Milano e sosteneva che da molto tempo avevano posseduto casa in Milano e che molte volte aveva prestato servizio nell'esercito e nelle guardie proprio come un cittadino milanese; aggiungeva che il mulino in cui abita non era nel territorio del luogo suddetto, benché sia nelle vicinanze dell'abitato e a conferma produsse dei testimoni in suo favore che però non furono giudicati sufficienti.

Udite tali ragioni e altre, il suddetto Milano assolse il detto Negro dal pagamento dei sopra ricordati 60 soldi ma lo condannò, finché avrebbe continuato ad abitare nel suddetto mulino del luogo di Consonno, a sottoporsi alla giurisdizione del monastero. E così finì il dibattimento.

L'anno dell'incarnazione del Signore 1184, il giorno suddetto, la terza indizione. Intervenero Ardengo Visconti, Onrigone Pagliaro, Giovanni di Trivulzio, Quintavalle di Mama, Malgirono Pita, Manfredo di Varedo; fra i servitori Romanino, Guidotto Galdini, Giovannone Storno.

Io Milano console e giudice come sopra pronunciai la sentenza e sottoscrissi.

Io Guglielmo giudice e console sottoscrissi.

Io Giovanni causidico e console sottoscrissi.

Io Ottone Zendario console del comune di Milano sottoscrissi.

Io Rogerio Bonafede giudice sottoscrissi.

E io Ugo detto di Castagnanega, notaio del sacro palazzo, scrissi.

Fonte: C. MANARESI (a cura di), *Gli atti del comune di Milano fino all'anno MCCXVI*, Milano, Capriolo, 1919, doc. 145, p. 212

3

[I latini] imitano ancor oggi la saggezza degli antichi romani nella struttura delle città e nel governo dello stato. Essi amano infatti la libertà tanto che per sfuggire alla prepotenza dell'autorità si reggono con il governo dei consoli anziché di signori. Essendovi tra essi tre ceti sociali, cioè quello dei grandi feudatari, dei valvassori e della plebe, per contenerne le ambizioni eleggono i predetti consoli non da uno solo di questi ordini, ma da tutti e, perché non si lascino prendere dalla libidine del potere, li cambiano quasi ogni anno. Ne viene che, essendo la terra suddivisa fra le città, ciascuna di esse costringe quanti abitano nella diocesi a stare dalla sua parte ed a stento si può trovare in tutto il territorio qualche nobile o qualche personaggio importante che non obbedisca agli ordini della città. Esse hanno anche preso l'abitudine di indicare questi territori come loro «comitati» e per non mancare di mezzi con cui contenere i loro vicini, non disdegnano di elevare alla condizione di cavaliere e ai più alti uffici giovani di bassa condizione e addirittura artigiani, praticanti spregevoli arti meccaniche, che le altre genti tengono lontano come la peste dagli uffici più onorevoli e liberali. Ne viene che esse sono di gran lunga superiori a tutte le città del mondo per ricchezza e potenza. A tal fine si avvantaggiano non solo, come si è detto, per la saggezza delle loro istituzioni, ma anche per l'assenza dei sovrani che abitualmente rimangono al di là delle Alpi. In un punto tuttavia si mostrano immemori dell'antica nobiltà e rivelano i segni della rozzezza barbarica, cioè che mentre si vantano di vivere secondo le leggi, non obbediscono alle leggi. Infatti mai o quasi mai accolgono con il dovuto rispetto il sovrano a cui dovrebbero mostrare volentosa obbedienza... a meno che non siano costretti dalla presenza di un forte esercito a riconoscerne l'autorità...

Fonte: OTTONIS ET RAHEVINI, *Gesta Friderici I imperatoris*, a cura di G. WAITZ – B. DE SIMSON, M. G. H., *Scriptores in usum scholarum*, Hannover – Leipzig, 1912, pp. 116-117; trad. in *La città medievale italiana*, a cura di G. FASOLI – F. BOCCHI, Firenze, Sansoni, 1973, p. 155.

4

Concessione di libertà da parte del Barbarossa ad un comune importante, Pavia, l'8 agosto 1164.

Nel nome della santa Trinità. Federico Augusto imperatore dei Romani per favore della divina clemenza.

Per i tanti e grandissimi ed a tutti noti servizi, resi così frequentemente con fedeltà e devozione a noi ed all'Impero dalla città di Pavia, con altrettanti e maggiori privilegi e onori noi per gratitudine dobbiamo onorare, favorire e promuovere i consoli e tutti i cittadini. Per questo motivo sappiano tutti i fedeli dell'Impero, che sono e saranno in Italia, che noi dall'alto della nostra imperiale munificenza abbiamo conferito riconoscendo questi doni alla città di Pavia e a tutto il suo popolo, cioè [la facoltà] di eleggere secondo la tradizione e di confermare i consoli ad onore del nostro Impero e della città.

I consoli eletti, prima di iniziare le loro mansioni di governo, se già prima non avevano giurato fedeltà a noi, lo faranno, estendendo il giuramento ai nostri successori e così reggeranno la città di Pavia ed il suo contado ad onore e servizio dell'Impero e a vantaggio della cittadinanza.

Ed essi faranno giurare tutto il popolo secondo la consuetudine della città e così si atterranno al loro dovere verso l'Impero e verso la città e faranno giurare sempre ogni sei anni fedeltà all'imperatore a tutti quelli che non lo avranno fatto prima.

Così vogliamo che i consoli eletti, se noi ci troveremo in Lombardia, chiedano alla nostra maestà l'investitura e la conferma e la ricevano. Se non ci saremo in quella circostanza, chiedano la stessa investitura e conferma a quel nostro rappresentante che noi avremo mandato a tale scopo, e la ricevano. Se infine succeda che noi non abbiamo inviato un rappresentante in Italia, rimangano quivi il primo anno, ma l'anno seguente vengano, uno o due, da noi in Germania a chiedere e ricevere la predetta investitura e conferma del consolato.

Quelli che sono rimasti, si occupino nel frattempo del governo della città. Se capiti che qualcuno dei nostri successori o rappresentanti non voglia investire dell'autorità consolare, dietro richieste degli stessi, i consoli eletti, concediamo che le nostre donazioni non perdano di valore, né per i privilegi relativi al consolato, né per quelli relativi a tutto il resto.

Concediamo pertanto ai cittadini, tutti sempre fedeli a noi ed all'Impero, di usufruire dei propri beni e dei propri privilegi ed agli attuali consoli cittadini e a quelli che lo diventeranno, che sia lecito fare il duello in loro presenza, aiutare i minori, offrire la propria autorità nelle vendite di beni di questi, fare da procuratori e da tutori, indagare per un giusto e libero giudizio, vendicare le offese, disporre del diritto di danno, di giustizia ed imporre le tasse ed anche conserviamo e confermiamo ad essi quei diritti giurisdizionali che il marchese nella sua marca o il conte nella sua contea hanno avuto, cioè nel distretto le albergarie [1], il carreggio [2] e tutti gli altri privilegi, tanto nella città quanto nei sobborghi, ed in tutti i castelli, le valli, le pievi e verso gli uomini di tutti quei luoghi che sono sotto indicati e nelle dipendenze di questi e conferiamo infine l'uso totale di quelle buone consuetudini che erano soliti avere nei feudi, nei contratti di fitto, nelle precarie [3] e verso coloro colpevoli di qualche delitto.

Concediamo inoltre ad essi che i contratti enfiteutici [4] vengano fatti nello stesso modo che era in uso prima delle disposizioni della dieta di Roncaglia [5] relative ai feudi e per quanto riguarda il resto nulla sia mutato senza il permesso dei signori.

Inoltre concediamo a tutti gli abitanti delle città, dei sobborghi, dei castelli, delle ville menzionate, delle dipendenze citate di poter liberamente vendere, comprare, pignorare tutto ciò che giustamente e a ragione è lecito, e di fare gli altri legittimi contratti secondo la loro volontà, ed anche concediamo ai nostri fedeli cittadini che i loro mercanti possono andare per mare e per terra liberamente e sicuri per tutta l'Italia e che non siano costretti a dare un maggior diritto di guida, di passaggio o di pedaggio, se non secondo le buone, vecchie e giuste consuetudini.

Benevolmente ancora permettiamo che senza alcuna molestia il comune ed i singoli continuino a tenere i possessi, i diritti allodiali [6] e feudali, le precarie che erano soliti avere, a qualunque modo e a qualunque titolo; mentre noi riserviamo per noi il ponte e la riva [del Ticino] che il comune di Pavia soleva possedere.

Per quanto riguarda i confinanti concediamo ai predetti cittadini che le città di Tortona e Castelnuovo non siano sgravate di nulla e non si fortifichino.

Inoltre concediamo e confermiamo tutte le regalie [7], qualunque esse siano, relative alla città e a tutti i luoghi e alle loro dipendenze... [segue un lungo elenco di località].

E stabilendo tutto ciò, comandiamo che nessun arcivescovo, vescovo, duca o marchese, podestà o rettore, nessuno, qualunque sia la sua autorità, presuma di molestare, infastidire o arrecare danno ai nostri fedeli cittadini. Se qualcuno oserà violare le disposizioni di questo editto e con esse la nostra autorità, sappia che dovrà pagare come composizione mille lire d'oro, che andranno metà alla nostra camera e metà ai predetti consoli di Pavia...

[1] L'albergaria era l'obbligo delle città e dei borghi di alloggiare e fornire viveri e foraggio all'imperatore ed ai signori laici ed ecclesiastici con il loro seguito.

[2] Il carreggio era l'obbligo di porre gratuitamente carri e cavalli a disposizione di un pubblico servizio.

[3] La precaria era la concessione di beni immobili in godimento temporaneo e fisso dietro corresponsione di un censo annuo.

[4] L'enfiteusi era una concessione in usufrutto di un fondo con l'obbligo per l'affittuario di migliorarlo e di pagare un canone annuo, in denaro o in natura. A tali condizioni l'enfiteuta acquistava però pienamente il dominio utile del fondo, poteva cioè trasferire la proprietà ai suoi eredi, alienarla, ipotecarla, gravarla di servitù.

[5] Nella dieta di Roncaglia del 1158 Federico Barbarossa aveva rivendicato nei confronti dei comuni italiani i diritti fiscali ed i poteri giurisdizionali spettanti di diritto all'imperatore.

[6] I beni allodiali erano le libere proprietà private, non sottoposte ad alcun onere e vincolo signorile, in contrapposizione ai beni di diritto signorile ed alle proprietà collettive o communia. Per tutta questa terminologia cfr. V. CASTRONOVO, Guida alle letture di Storia Economica, Torino, Giappichelli, 1967.

[7] Regalie erano i diritti appartenenti al sovrano. Comprendevo le grandi regalie (amministrazione della giustizia, imposizione dei tributi) e le piccole regalie, dal significato prevalentemente fiscale (su strade, spiagge, pedaggi), che potevano anche essere appaltate o donate.

Fonte: J. F. BÖHMER, *Acta imperii selecta. Urkunden Deutscher Könige und Kaiser (928-1398)*, Innsbruck, 1870, pp. 112-14; trad it. in G. GALASSO, *Critica e documenti storici*, Napoli, Martano, 1972, vol. I, pp. 341-43.

5

Pace di Costanza 1183

Pertanto sappiano tutti i fedeli dell'Impero presenti e futuri che noi [Federico I] per consueta benignità della nostra grazia, aprendo le viscere della nostra innata pietà alla fede ed all'ossequio dei lombardi, i quali s'erano levati contro di noi e l'Impero, li abbiamo ricevuti nella nostra grazia colla società loro ed i loro fautori; che noi clementi condoniamo loro tutte le offese e le colpe colle quali avevano provocata la nostra indignazione e che, avuto riguardo ai servigi di leale affetto che noi speriamo da loro, giudichiamo di annoverarli tra i nostri dilette e fedeli sudditi.

Pertanto abbiamo comandato di sottoscrivere e di confermare col sigillo della nostra autorità la pace che nella presente pagina abbiamo loro benignamente accordata. Tale ne è il tenore e la serie.

Noi Federico, imperatore dei romani, ed il nostro figlio Enrico, re dei romani, concediamo a voi città, terre e persone della lega le regalie e le consuetudini vostre tanto in città che fuori...; che nelle città abbiate ogni cosa come avete avuto sin qui ed avete; fuori poi esercitate senza nostra contraddizione tutte le consuetudini come avete sino ad oggi esercitate, cioè sul fodro, sui boschi, sui pascoli, sui ponti, sulle acque e molini, come usaste ab antico o fate ora, nel formare esercito, nelle fortificazioni delle città, nella giurisdizione, così nelle cause criminali come pecuniarie, entro e fuori, ed in tutte l'altre cose che appartengono agli utili delle città...

... Ciascuna città riceverà da noi il consolato ed ogni volta che in ciascuna città siano costituiti i consoli, riceveranno l'investitura dal nostro nunzio che sarà nella città e nella diocesi...

... Sia lecito alle città di fortificarsi e fare fortilizi anche fuori.

Fonte: *Constitutiones et Acta publica imperatorum et regum*, a cura di L. WEILAND, I, in M. G. H., Hannover – Leipzig, 1893, n. 293; trad. in C. VIGNATI, *Storia diplomatica della Lega Lombarda*, ed. anast. dell'ed. del 1866 con prefazione e aggiornamento bibliografico di R. MANSELLI, Torino, Bottega d'Erasmus, 1966, pp. 375-381.

6

Giuramento dei Consoli e del Podestà

a) In nome del Signore. Amen. Dalla prossima festa della purificazione di S. Maria per la durata di un anno noi consoli eletti agiremo a favore delle comunità e opereremo per l'onore del nostro arcivescovato e della nostra madre Chiesa e della nostra città in tutte le cose, mobili ed immobili, con querele o senza querele, quando sapremo che si tratta di interessi della comunità.

Noi di nostra scienza e volontà non arrecheremo danno all'onore della nostra città, né all'utilità ed all'onore della nostra madre Chiesa.

Noi non violeremo i diritti di qualche nostro concittadino a vantaggio del comune, né i diritti dei comune a vantaggio di qualche nostro concittadino, ma equamente osserveremo e terremo in giusto conto tali diritti, come in tutta onestà e secondo ragione crederemo essere giusto...

Se qualche genovese, privatamente e personalmente da qualcuno di noi o pubblicamente da molti, sarà chiamato e richiesto di entrare nella nostra compagna [1] e dopo quaranta giorni dal momento in cui sarà stato chiamato, non vi sarà ancora entrato, non avremo più alcun rapporto con lui e non ascolteremo né lui, né le sue istanze per i prossimi quattro anni, a meno che il comune di Genova non promuova contro di lui una qualche azione, nel qual caso lo ascolteremo e poi agiremo in tutta onestà; e non lo eleggeremo né console, né chiavario e non lo manderemo in nessun luogo come nostro ambasciatore, né lo accetteremo come avvocato nel tribunale nel quale dovremo giudicare, né gli daremo alcun ufficio del comune. E proibiremo al popolo di trasportare lui, che non volle essere della compagna del comune, ed il suo denaro per mare. Se poi qualcuno avrà trasportato lui ed il suo denaro, non appena ne verremo a conoscenza, faremo vendetta contro costui, in tutta onestà, secondo il nostro arbitrio. E se chi sarà stato invitato ad entrare nella compagna ed avrà rifiutato, come è detto sopra, avrà un qualche contrasto con un uomo della nostra compagna e noi lo sapremo, faremo in modo che nessun uomo della nostra compagna gli dia consiglio ed aiuto in quel contrasto e raccomanderemo al popolo che dia consiglio all'uomo della nostra compagna...

Non faremo bando per un esercito generale, né cominceremo una nuova guerra, né stabiliremo divieti e tasse sulla terra, se non con il parere della maggior parte dei consiglieri in rapporto al numero delle persone convocate al consiglio con il suono della campana e che presenzieranno al consiglio stesso. Non imporremo tasse sul mare, se non in occasione di una guerra sul mare. E tutto ciò con l'approvazione della maggior parte dei consiglieri, come è detto; e se imporremo delle tasse, non le condoneremo ad uno, se non [lo faremo anche] a tutti...

Io da solo non farò giurare qualche testimonio nella città o nei sobborghi, o nel castello, né gli chiederò conto del giuramento che ha fatto, se non sarò con l'altro console mio socio o se sarò mandato fuori città per qualche affare che compete al mio ufficio di console...

Se troveremo un uomo in qualche parte di questa città, gli faremo giurare di essere in eterno abitatore di questa città e di venire ad abitare in Genova con la moglie e con i figli che convivono con lui nella sua famiglia, se ne avrà, e con i suoi beni mobili e questo perché sia in perpetuo abitatore di questa città, secondo la consuetudine degli altri cittadini, senza frode, ad eccezione del marchese e del conte e di quelli che abitano da Chiavari sino a Portovenere; e se troveremo qualche abitatore che compia qualche frode nella suddetta abitazione, non saremo tenuti a nulla verso di lui...

Noi non ci permetteremo né per amore, né per timore, né per odio, né per parentela, né per altra causa di non compiere tutto ciò che sopra è detto, così come è stato determinato, in tutta onestà e senza frode o animo cattivo, se potremo, salvo quello che non potremo fare per giusto impedimento divino o per dimenticanza.

b) Del giuramento del podestà

Giuro io podestà o rettore che sarò in Sarzana, avendo fatta la santa invocazione sui santi vangeli di Dio, toccando il volume, nel primo giorno del mio incarico o nel seguente, presente il parlamento generale del detto comune di compiere il mio ufficio bene e secondo la legalità, allontanati da me odio e amore, preghiere, denaro o paura,... per giovamento, utilità e pace del comune e degli uomini di Sarzana. [Giuro] di difendere e migliorare i diritti, la pubblica giurisdizione, le consuetudini e la posizione del detto comune in buona fede e senza frode e di non sminuirli o permettere che vengano sminuiti in nessun modo o maniera.

E [giuro] di rendere giustizia ai richiedenti nelle cause civili e criminali secondo le leggi e i capitoli della detta terra.

E per rendere giustizia sarò presente ogni giorno e nell'orario prestabilito al banco della giustizia, se sarà necessario.

E darò spiegazione del mio operato ogni giorno, se qualcuno me lo chiederà.

Nel consiglio generale della detta terra con il consenso degli assessori di Sarzana, o quando sarà opportuno, farò le condanne e le assoluzioni, ogni due mesi, ed esigerò le multe, passati dieci giorni, secondo le mie possibilità, a meno che non siano prorogate con una richiesta di appello. Delle quali multe la metà toccherà al comune di Pisa e l'altra metà sarà riservata al comune di Sarzana.

Osserverò e farò osservare gli statuti, le riforme e i decreti del comune di Sarzana, presenti e futuri, purché non siano contrari a qualche statuto contenuto nel presente volume. Né consentirò che qualche statuto del detto comune sia cassato, mutato, sospeso o gli sia fatta qualche deroga in qualche atto pubblico o privato, a meno che ogni volta i detti statuti siano riconosciuti unanimamente passibili di rinnovamento. E se qualche cosa sarà fatto contro questi, non abbia alcun valore. Né intorno a questa questione impetrerò licenza di dispensa, né per me, né per altra persona; né consentirò che sia concessa questa licenza se dagli anziani di questa città non sarà stata prima impetrata tale licenza.

Manterrò nei loro diritti i pupilli, le vedove, gli orfani, gli ecclesiastici e le altre persone sottoposte alla mia giurisdizione.

Non pernosterò fuori la detta terra senza licenza degli anziani del popolo della città di Pisa.

E tutte le condanne, gli introiti e i redditi del detto comune farò pervenire nelle mani del camerario della detta terra al più presto possibile.

Né consentirò che delle sostanze del detto comune si spenda qualcosa in contrasto con gli statuti o con le riforme degli stessi statuti comunali.

Non accetterò il salario attinente al mio ufficio dal detto comune se non per il periodo in cui io effettivamente presterò servizio e non prenderò nulla di più di quello che a me tocca a seconda dello statuto.

E farò in buona fede e senza frode tutte le altre cose che saranno opportune al mio ufficio.

E starò al sindacato [2] nel tempo stabilito nelle presenti costituzioni.

Un giuramento simile sono tenuti a prestare il giudice ed il notaio riguardo ai compiti loro spettanti nel detto tempo e nel detto luogo.

[1] Tale termine originariamente era usato per indicare l'aggruppamento della popolazione genovese corrispondente ai tre nuclei urbanistici costituenti la città (il castello, la città vera e propria ed i sobborghi) al fine di salvaguardare comuni interessi economici. Verso la fine del secolo XI diventò la «compagna comune» e riunì in sé i tre nuclei precedenti, dando luogo ad un solido potere politico nell'interno della città e precedendo immediatamente l'organizzazione comunale, con cui per un certo tempo coesistette.

[2] Severo controllo a cui veniva sottoposto l'operato del podestà al termine della sua carica; per questo motivo al momento dell'assunzione al potere pagava una cauzione (per risarcire gli eventuali danni) e talvolta era costretto persino ad offrire ostaggi.

Fonti: a) *Codice diplomatico della repubblica di Genova*, a cura di C. IMPERIALE DI SANT'ANGELO, in *Fonti dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo*, 77, Roma, 1936, vol. I, n. 128, pp. 153-166;

b) I. GIANFRANCESCHI, *Gli statuti di Sarzana del 1330*, in *Collana Storica della Liguria Orientale*, III, Bordighera, 1965, pp. 17-18.

7

Milano alla fine del Duecento

XII. [...] Che dire ora del numero elevato degli altri abitanti di Milano e del suo contado? Silenzio.

Chi riesce a contarli li conti. Mi si perdoni tuttavia se non taccio, giacché, secondo miei lunghi calcoli, confermati dalle assicurazioni di molti, più di settecentomila bocche umane di ambo i sessi (contando, insieme con gli adulti, tutti i bambini), vivono sulla superficie della terra ambrosiana e ricevono ogni giorno dalla mano di Dio, ed è mirabile la fonte, alimenti ambrosiani.

XIII. Perché non dovrebbe essere giusto il mio calcolo, se soltanto nella popolosissima città vi sono sicuramente centoquindici parrocchie, tra le quali ve ne sono alcune che annoverano senz'altro più di cinquecento famiglie e altre che ne annoverano circa mille?

XIII. Quante comunque siano le bocche umane che abitano una città così grande lo calcoli chi ci riesce. Se lo saprà fare fino in fondo, arriverà, ne sono convinto, alla somma di duecentomila circa, giacché serie e accurate indagini hanno provato con certezza che nella sola città si consumano ogni giorno, in media, milleduecento moggi di grano e anche più; e la verità di questa asserzione è garantita da quelli che fanno pagare ai mulini i tributi sul grano macinato.

XV. Se uno vuole sapere quanti possano essere i guerrieri in una guerra, sappia che complessivamente abitano questa città più di quarantamila uomini, capaci ciascuno di maneggiare singolarmente contro i nemici una lancia o una spada o un'altra arma.

XVI. Quanti cavalieri atti alla guerra sia in grado di mettere in campo questa città lo posso dichiarare, giacché più di diecimila uomini, tra essa e il contado, potrebbero facilmente presentarsi, a un ordine del comune, con cavalli da guerra; e affinché anche delle cose analiticamente dette la verità enucleata risplenda in qualche modo più luminosa, per altra via, alcuni nuclei li snoderò dalle pieghe dell'insieme.

XVII. Vi sono nella sola città centoventi giureconsulti in entrambi i diritti, il loro collegio, sia per numero sia per sapienza, si crede non abbia l'uguale n tutto il mondo. Tutti costoro, pronti a emettere giudizi, accettano volentieri denaro dai litiganti.

XVIII. I notai sono più di millecinquecento; moltissimi tra loro sono ottimi estensori di contratti.

XVIII. I messi del comune, che la gente chiama servitori, sono sicuramente seicento.

XX. Sei sono i trombettieri principali del comune, uomini dignitosi egregi, i quali, in onore della loro così grande città, non solo possiedono cavalli, ma conducono anche una vita decorosa alla maniera dei nobili. Essi suonano la tromba in modo mirabile, diverso da quello di tutti gli altri trombettieri del mondo. Il clangore stesso delle loro trombe, terribile e oltremodo adatto ai tumulti delle battaglie, e di cui non ne abbiamo avuto un altro simile in tutto il mondo, esprime a un tempo la grandezza e la forza di questa città.

XXI. I periti medici, che vengono chiamati, comunemente fisici, sono ventotto.

XXII. I chirurghi delle diverse specialità sono più di centocinquanta. Moltissimi di loro sono medici dalle spiccate attitudini, i quali continuano a esercitare, per antica tradizione di famiglia, la chirurgia appresa dai loro padri. Si crede che non possano avere l'uguale nelle altre città della Lombardia.

XXIII. I professori di grammatica sono otto; ciascuno di essi tiene sotto la propria bacchetta una numerosa scolaresca. Ho effettivamente constatato che essi superano i dottori delle altre città, insegnando la grammatica con grande impegno e diligenza.

XXVIII. Quattordici sono i dottori esperti in canto ambrosiano; da ciò si può dedurre quanto siano numerosi in questa città i chierici.

XXV. I maestri elementari superano il numero di settanta.

XXVI. I copisti, benché in città non vi sia Studio generale, superano il numero di quaranta.

Trascrivendo ogni giorno libri con le loro mani, essi provvedono al pane e alle altre spese.

XXVII. I forni che in città, come si sa dai registri del comune, cuociono il pane ad uso dei cittadini sono trecento. Ve ne sono anche moltissimi altri esenti, che servono monaci o religiosi di ambo i sessi; penso siano più di cento.

XXVIII. I bottegai, che vendono al minuto un numero incredibile di mercanzie, sono sicuramente più di mille.

XXVIII. I macellai sono più di quattrocentoquaranta; nei loro macelli vengono vendute in abbondanza ottime carni di ogni tipo di quadrupedi adatti al nostro consumo.

XXX. I pescatori che quasi ogni giorno pescano in abbondanza nei laghi del nostro contado pesci di ogni tipo, trote, dentici, capitoni, tinche, temoli, anguille, lamprede, granchi e ogni altro genere infine di pesci grossi o minuti, sono più di diciotto; quelli che pescano nei fiumi sono più di sessanta; quelli che portano in città pesce pescato nei ruscelli innumerevoli dei monti assicurano di essere più di quattrocento.

XXXI. Gli albergatori che a pagamento danno albergo a gente che viene di fuori sono circa centocinquanta.

XXXII. I fabbri che attaccano zoccoli di ferro ai quadrupedi sono circa ottanta; da questo si può dedurre l'abbondanza dei cavalieri e dei cavalli. Quanti siano i fabbricanti di selle, di freni, di sproni e di staffe, non sto a dirlo.

XXXIII. I fabbricanti di campanelle di oricalco che, appese al collo dei cavalli, danno un dolce suono e non sappiamo se vengano fabbricate anche altrove, sono più di trenta; ciascuno di loro ha sotto di sé molti collaboratori che lo aiutano nell'arte sua.

Se volessi elencare ordinatamente anche il numero degli artigiani di ogni tipo, dei tessitori di lana, di lino, di cotone, di seta, dei calzolari, dei conciatori di pelli, dei sarti, dei fabbri di ogni genere e così via; e poi dei mercanti che girano ogni parte della terra per i loro mercati e sono parte importante nelle fiere delle altre città; e infine dei merciai ambulanti e dei venditori all'asta: io credo che quanti mi leggono e mi ascoltano ammutolirebbero, per così dire, dallo stupore. Queste precisazioni si riferiscono alla sola città e limitiamoci ad esse: bastano infatti a fare comprendere l'elevato numero dei cittadini e l'abbondante afflusso dei forestieri in questa città.

Fonte: BONVESIN DA LA RIVA, De magnalibus civitatis Mediolani, Milano Bompiani, 1974 (trad. it. a fronte di G. Pontiggia), pp. 62-71.

8

Incremento demografico a Firenze a inizio Trecento

Troviamo diligentemente, che in questi tempi avea in Firenze circa a 25 mila uomini da portare arme da 15 in 70 anni, cittadini intra' quali aveva 1.500 nobili e potenti, che sodavano per grandi al comune. Avea allora in Firenze da 65 cavalieri di corredo. Ben troviamo, che anzi che fosse fatto il secondo popolo, che regge al presente, erano i cavalieri più di 250, che poi che 'l popolo fu, i grandi non ebbono stato né signoria come prima, e però pochi si facevano cavalieri. Istimavasi avere in Firenze da 90 mila bocche tra uomini e femine e fanciulli, per l'avviso del pane bisognava al continuo alla città, come si potrà comprendere appresso; ragionavasi avere comunemente nella città da 1.500 uomini forestieri e viandanti e soldati, non contando nella somma della cittadinanza religiosi e frati, e religiose rinchiusi, onde faremo menzione appresso. Ragionavasi in questi tempi avere nel contado e distretto di Firenze da 80 mila uomini. Troviamo dal piovano, che battezzava i fanciulli, imperò che per ogni maschio, che battezzava in san Giovanni, per avere il novero metteva una fava nera e per ogni femina una bianca, trovò, ch'erano l'anno in questi tempi dalle 5.800 in sei mila avanzando le più volte il sesso mascolino da 300 in 500 per anno. Troviamo, che' fanciulli e fanciulle, che stavano a leggere, dalle otto mila a dieci mila. E i fanciulli, che stavano ad apparare l'abbaco e algorismo in sei scuole, da mille in mille ducento. E quelli, che stavano ad apprendere grammatica e loica in quattro grandi scuole da 550 in sei cento. Le chiese, ch'erano allora in Firenze ne' borghi contando le badie e le chiese de' frati religiosi, troviamo, che sono 110, tra le quali sono 57 parrocchie con popolo, cinque badie coi due priorie con da ottanta monaci, 24 munisteri di monache con da cinquecento donne, 10 regole di frati con più di settecento frati, 30 spedali con più di mille letta d'albergare i poveri e infermi, e da 250 in 300 cappellani preti. Le botteghe dell'arte della lana erano 200 e più, e faceano da 70 mila in 80 mila panni di valuta di più di mille duecento migliaia di fiorini d'oro; che bene il terzo e più rimaneva nella terra per ovraggio, senza il guadagno de' lanajuoli. Del detto ovraggio viveano più di 30 mila persone. Ritrovammo, che da 30 anni addietro erano 300 botteghe o circa, e faceano per anno centomila panni; ma erano più grossi e della metà valeva, però ch'allora non ci entrava e non sapeano lavorare lana d'Inghilterra, com'hanno fatto poi. I fondachi dell'arte di Calimala di panni Franceschi e oltramontani erano da 20, che faceano venire per anno più di 10 mila panni di valuta di più di 300 mila fiorini d'oro, che tutti si vendeano in Firenze senza quelli, che mandavano fuori di Firenze. E aveaci banchi di cambiatori da 80. La moneta dell'oro battea per anno 350 mila fiorini d'oro, talora 400 mila, e di danari da quattro più di 20 mila libbre. Le botteghe de' calzolai e pianallai e zoccolai erano da 300 e più. Il collegio de' giudici da 80 in cento. I notai da 600, medici fisici e cerusici da 60, e botteghe di speziali erano da cento. Mercatanti e merciai, grande numero da non potere bene stimare per quelli, ch'andavano fuori di Firenze a mercantare: e molti altri artefici di più mestieri maestri di pietra e di legname avea allora in Firenze 146. E troviamo per la gabella della macinatura e per li fornai, ch'ogni di bisognava alla città dentro 150 moggia di grado, onde si può stimare quello bisognava l'anno; non contando, che la maggior parte degli agiati e ricchi e nobili cittadini co loro famiglie più di quattro mesi, e tali più dell'anno, stavano in villa in contado. Troviamo, che intorno gli anni 1280 ch'era la città in felice e buono stato, ne volea la settimana da 800 moggia. Di vino troviamo per la gabella delle porte, v'entrava l'anno da 55 migliaia di cogna, e in abondanza talora più di 10 mila cogna. Bisognava l'anno 4 mila tra buoi e vitelle. Castroni e pecore 60 mila. Capre e becchi 20 mila; entravano dei mese di luglio per la porta a s. Friano 400

some di poponi per dî, che tutti si stribuivano per la città. In questi tempi avea in Firenze le infrascritte signorie forestieri, che ciascuno tenea ragione, e aveano colla da tormentare. Podestà capitano del popolo, esecutore degli ordini della giustizia, capitano della guardia ovvero conservadore di popolo; tutte queste quattro signorie avieno albitrio di punire reale e personale. Il giudice della ragione e appellagione. Il giudice sopra le gabelle. L'uficiale sopra la piazza e vittuaria. L'uficiale sopra gli ornamenti delle donne. L'uficiale della mercatanzia. L'uficiale dell'arte della lana. L'uficiale degli ecclesiastici. La corte del vescovo di Firenze. La corte del vescovo di Fiesole. Lo inquisitore dell'eretica pravità, e altre degnità e magnificenze della nostra città di Firenze non sono da lasciare di mettere in memoria per dare avviso a quelli, che verranno dopo noi. Ell'era dentro bene albergata di molti belli palagi e case, e al continovo in questi tempi s'edificava migliorando i lavorii di farli agiati e ricchi, recando di fuori assempro d'ogni miglioramento e bellezza. Chiese cattedrali e di frati d'ogni regola e monisteri magnifichi e ricchi; oltre a ciò non v'era cittadino, che non avesse possessione in contado, o popolano o grande, che non avesse edificato o edificasse riccamente troppo maggiori edifici, che in città; e ciascheduno vi peccava in disordinate spese, onde erano tenuti matti. Ma sî magnifica cosa era a vedere, ch'uno forestiere non usato venendo di fuori, i più credeano per li ricchi difici d'intorno a tre miglia, che tutto fosse della città al modo di Roma, senza i ricchi palagi torri e cortili giardini murati più di lungi alla città, che in altre contrade sarebbono chiamati Castella. In somma si stimava, che intorno alla città sei miglia avea più d'abituri ricchi e nobili, che recandoli insieme due Firenze avrebbono fatte. E basti assai avere detto de' fatti di Firenze.

Fonte: G. VILLANI, *Istorie fiorentine*, XI, 93, Milano, 1803, vol. VII, pp. 201-6.